

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA
CAPUA VETERE**

SEZIONE III CIVILE FALLIMENTARE

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI SIG.RA GLIOTTONE STEFANIA**

Avv. Emiliano D'Angelo

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

ISCOS - ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE iscritto al n. 241 della Sezione A del

Registro degli Organismi DEL DM 202/2014

Gestore della crisi: Avv. Paola Menditto



INDICE

Premessa.....	3
1. CONDIZIONE ECONOMICO FAMILIARE DEL PROPONENTE	4
2. ELENCO CREDITORI E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	4
3. ANALISI DELLA DEBITORIA	5
4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL PROPONENTE	5
5. INDICAZIONE ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	5
6. CREDITI IMPIGNORABILI	5
7. PATRIMONIO IMMOBILIARE; 8. ALTRI BENI	6
9. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DELLA PROPONENTE ..	6
10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA	6
11. FATTIBILITA' DEL PIANO	7
Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.....	7
CONCLUSIONI	8
Attestazione gestore	8

ALLEGATI IN SEPARATI FILES



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 03/2012

La proponente GLIOTTONE STEFANIA nata a Teano (CE) il 08/11/1970 e residente in Teano CE) Via Sant'Antonio n. 32, C.F.: GLTSFN70S48L083H, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Emiliano D'Angelo (C.F.: DNGMLN73M22L083G), con studio in VIA GRAMSCI N.10 - 81057 - TEANO (CE), PEC: emilianodangelo@legalmail.it

PREMESSO CHE

1. Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16/03/1942 n. 267, in quanto persona fisica ed ha cessato l'attività il 10/05/2011;
2. Non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo;
3. Si è manifestato un perdurante ed evidente squilibrio tra le obbligazioni derivanti da un unico debito commerciale, relativo all'attività svolta in forma di ditta individuale, ed il patrimonio personale, tal che non sia possibile assicurarne il puntuale adempimento;
4. Lo squilibrio trova origine nella crisi che ha investito il settore merceologico della propria attività, all'epoca gestita in franchising in un piccolo centro urbano e con oneri (royalties) particolarmente onerosi rispetto ai ricavati;
5. A seguito della cessazione dell'attività, la sottoscritta si è adoperata per cercare un nuovo lavoro ed assicurare ai due figli, a suo carico, una fonte di mantenimento certa;
6. la successiva contestazione del debito commerciale mediante notifica di atto di precetto ha destabilizzato il già precario equilibrio economico del nucleo familiare della proponente, di cui Ella stessa è l'unico componente genitoriale;

PERTANTO

In presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. I, L. 03/2012, ha predisposto la presente:

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Che sarà verificata ed attestata dall' Avv. Paola Menditto, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere (CE) al n. 1439021, con studio in Caserta Corso Trieste n. 41, che è stata nominata dall'OCC ISCOS - ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE iscritto al n. 241 della Sezione A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014 – quale professionista incaricata ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 2701/2012. Al predetto Gestore è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni ai creditori interessati, compresi gli Enti fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente:



- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di accordo da sovraindebitamento;
- il giudizio sulla fattibilità dell'accordo come proposto;

Al fine di meglio informare i creditori e consentire quindi una migliore valutazione della situazione patrimoniale della scrivente, la sottoscritta proponente espone qui di seguito gli elementi rilevanti che l'hanno indotta a formulare la presente proposta.

Essa è corredata della documentazione richiesta dall'art. 9, co. 2, L. 3/2012, in particolare:

1. CONFERIMENTO INCARICO OCC ISCOS;
2. Visura catastale e ispezione PRA;
3. contratto di lavoro subordinato e busta paga di gennaio 2021;
4. certificato stato di famiglia;
5. visura storica CCIAA Ditta Individuale;
6. visura protesti;
7. certificato INPS invalidità civile del figlio minore;
8. contratto di locazione abitativa;
9. dichiarazione di crediti.

1. CONDIZIONE ECONOMICO FAMILIARE DEL PROPONENTE:

la sottoscritta Proponente Gliottone Stefania è nubile con due figli minori a carico, entrambi invalidi a diverso titolo e percettori di indennità di frequenza (che copre le loro spese scolastiche e sanitarie). Le entrate familiari si basano sullo stipendio che l'istante percepisce in qualità di dipendente amministrativo (applicata di segreteria) dell'Istituto paritario "Massimiliano Massimo" di Roma, che raggiunge in treno tutti i giorni dalla sua residenza localizzata nel comune di Teano (CE). L'equilibrio economico della sig.ra Gliottone è stato sconvolto da una sentenza inattesa del Tribunale di Napoli, Sez. Civile, di cui il difensore incaricato non aveva mai provveduto a darle comunicazione (facendo anche decorrere i termini per proporre l'appello): la n. 3594/2017, con cui l'istante veniva condannata al pagamento complessivo di euro 90.862,44, incluse le spese e gli onorari riconosciuti ai difensori di controparte. La notizia di tale provvedimento le è giunta in una con il precetto, circa venti giorni fa. E' probabile che si darà seguito ad azione di responsabilità civile nei confronti del difensore incaricato. La somma eventualmente recuperata potrà essere messa a disposizione della procedura. Si specifica che il procedimento sottostante era relativo all'attività di impresa individuale gestita dalla sig.ra Gliottone fino al gennaio 2001. I debiti residui, contratti verso l'Agenzia delle Entrate sono oggetto di rateizzi già in corso (fatta eccezione per la somma di euro 1.610,50, relativa agli oneri di registrazione della suddetta sentenza). Sussistono infine passività periodiche "routinarie", quali gli euro 3.000,00 corrisposti annualmente a titolo di canone di locazione, euro 2.000,00 circa per utenze domestiche annue, euro 500,00 circa per imposte comunali, euro 688,40 per l'abbonamento Metrebus Lazio utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro. L'unico cespite patrimoniale dell'istante è una quota proprietaria di 222/1000 sulla casa ereditata dal defunto padre, posseduta in comunione con la madre e i due fratelli germani.

2. ELENCO CREDITORI E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO:

1. DEBITO ORIGINAL MARINES SPA: € 68.480,99 oltre interessi ex D.LGS n. 231/02 dal 28/01/2009 e successivi oneri come da nota di precisazione del credito del 15/06/2020, nonché eventuale rimborso della tassa del registro relativa alla sentenza esecutiva. L'importo predetto a fonte in un contratto di fornitura merce;
2. AVV.TI CIOFFI E TELESICA: € 12.565,26 come da nota di precisazione del credito del 15/06/2020. Trattasi di spese legali liquidate in sentenza (sentenza n. 3594/17 Tribunale di Napoli) e non impugnata dalla proponente per le ragioni di cui sopra;



3. AGENZIA DELLA RISCOSSIONE: risultano crediti erariali iscritti a ruolo dal 2012 e pari a complessivi € 2.258,18 omnia.
4. PUBLISERVIZI srl CASERTA: la società creditrice agisce quale esattore dell'importo dovuto per contravvenzione al Cds risalente all'anno 2019 e pari a complessivi € 460,98.

NOMINATIVO	DATA	TITOLO	CAPITALE
Original Marines SpA (piva: 03728680632)	27/03/2017	fornitore	€ 68.480,99 oltre int.
Avv.ti Antonio Cioffi e Carmelina Telesca	12/03/2020	spese di lite	€ 8.000,00
Agenzia della Riscossione	2012-2019	cartelle es	€ 1.945,42
Publiservizi Srl Caserta	25/03/2019	sanzione amm.va	€ 326,00

Totale debitoria in linea capitale: € 78.752,41 .

3. ANALISI DELLA DEBITORIA:

1. **ORIGINAL MARINES SPA:** trattasi di debito di natura chirografaria accertato giudizialmente ed a cui vanno aggiunti gli interessi "ex D. Lgs. N. 231/02 dal giorno successivo alle singole scadenze al saldo effettivo", come da sentenza civile del Tribunale di Napoli n. 3594/2017 depositata il 27/03/2017;
2. **AVVOCATI ANTONIO CIOFFI (C.F.: CFFNTN64L12F839K) E CARMELINA TELESCA (C.F.: TLSCML71H41F839Z):** trattasi di creditori in forza della suddetta sentenza che riconosce ai predetti antistatari le spese di lite per € 8.000,00 a titolo di compensi professionali oltre oneri come per legge. Salvo prova contraria, non risulta essere stata emessa fattura fiscale. Il credito segue la stessa qualificazione del credito principale, ossia di chirografo;
3. **AGENZIA DELLE ENTRATE/RISCOSSIONE:** la pretesa erariale risulta iscritta a ruoli esecutivi e contestati mediante cartelle esattoriali risalenti all'anno 2012 e che sono oggetto di unica istanza di rateizzazione, accolta e decorrente dal 23/01/2019. Trattasi di somme da attribuire al chirografo;
4. **PUBLISERVIZI SRL DI CASERTA:** come da atto di precisazione del credito, in data 25/03/2019 è stata ingiunta una contravvenzione al CdS e relativa sanzione per € 326,00 oltre interessi ed ulteriori oneri per € 134,98. L'ammontare del credito è parimenti qualificabile come chirografario.

4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL PROPONENTE

Riguardo alla solvibilità e alla diligenza nell'adempiere alle proprie obbligazioni, è importante rilevare come la ricorrente Gliottone Stefania non abbia mai subito protesti, né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni.

Avendo pressochè adempiuto a tutte le obbligazioni assunte, la ricorrente Gliottone ha sempre mantenuto una certa regolarità dei pagamenti ed ha fatto fronte a tutti i debiti senza accedere a forme ulteriori di finanziamento non sostenibili con la unica fonte di guadagno.

Ciò denota di MERITO la condotta della Proponente e la buona fede nonché diligenza nella gestione della difficile situazione familiare. La solvibilità della ricorrente è sostanzialmente garantita dal reddito mensile avente fonte in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi alcuna sostanza patrimoniale redditizia o di aiuti "esterni" sono da considerare in quanto inesistenti.

5. INDICAZIONE ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.



6. CREDITI IMPIGNORABILI

Avendo a carico due figli minori, di cui un percettore di una esigua indennità (v. all. n. 3 e 7), non possono essere pignorate le somme di cui all'art. 545 c.p.c.

7. PATRIMONIO IMMOBILIARE

La proponente è intestataria delle seguenti quote immobiliari:

- Proprietà per 222/1000 Teano: foglio 34; particella 228; cat. A/3; Classe: 2; consistenza: 5,5 vani; rendita catastale: euro 241,44

8. ALTRI BENI:

- Autovetture: PEUGEOT C TG FE057JM anno di immatricolazione 30/11/2016; FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 75 TG EJ503RL anno di immatricolazione 12/10/2011. Con riferimento al primo autoveicolo, la ricorrente dichiara che è in uso a persona non convivente e che è in corso la voltura relativa al passaggio di proprietà.
- Altri beni mobili suscettibili di valutazione commerciale: nessuno.

9. ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DELLA PROPONENTE

La sottoscritta Gliottone percepisce uno stipendio mensile di € 1.500,00, di poco approssimativi per eccesso in base ad indennità sporadicamente cumulate come quelle di ferie non godute o di emolumenti contrattuali erogati una tantum. In busta paga mensile viene contabilizzata altresì l'indennità prevista per invalidità civile che attualmente ammonta ad € 300,00 c.a. per entrambi i figli minori ma che, come da certificato INPS (v. all. n. 7) del 30/09/2020 verrà dimezzata in quanto riconosciuta ad un solo figlio.

- **SPESE CORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE:** premesso che il nucleo familiare si compone del solo genitore Gliottone Stefania e dei due figli minori (v. all. n. 4), ribadito che la fonte di sostentamento e mantenimento è il solo stipendio dell'odierna proponente, le spese necessarie ammontano ad € 1100,00 c.a. e così distribuite:

CONTABILITA' MENSILE FAMILIARE	COSTO
AFFITTO CASA:	€ 250
UTENZA ENERGIA ELETTRICA	€ 80
UTENZA GAS METANO	€ 80
SPESE CONDOMINIALI	€ 20
SPESE TARSU E ACQUA	€ 41
UTENZA INTERNET DOMESTICA	€ 45
CORSO D'INGLESE 1 FIGLIO	€ 67
POLIZZA AUTO	€ 66
RISERVA SPESE MEDICHE E VESTIARIO:	€ 350
BENZINA, ALTRO PER SPOSTAMENTI	€ 100
TOTALE	€ 1.100

10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA



In considerazione della natura chirografaria dei crediti, si propone il pagamento del **25,40 % di € 78.752,41** pari ad € 20.000,00, con stralcio DI TUTTI GLI INTERESSI, AGGI E SPESE in ragione della natura chirografaria della sorta capitale di ciascun credito, come sopra descritto.

La proposta di accordo prevede un piano di rientro della durata di **60 mesi con moratoria di un anno a decorrere dalla omologazione al fine di provvedere al pagamento delle spese prededucibili afferenti la procedura, ossia spese e competenze dell'OCC oltre oneri su compenso professionale.**

CREDITO IN PREDEDUZIONE OCC: € 4.348,68 suddiviso in 12 rate mensili di € 362,39.

I pagamenti verranno eseguiti. ALLA SCADENZA DEL PRIMO ANNO DALL'OMOLOGAZIONE ED A SALDO DELLE COMPETENZE SUDETTE DELL'OCC, come segue:

CREDITORE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO PROPOSTO	RATA MENSILE
ORIGINAL MARINS SPA	€ 68.480,99	€ 17.394,17	€ 289,90
AVV.TI CIOFFI/TELESCA	€ 8.000,00	€ 2.032,00	€ 33,86
AGENZIA DELLA RISCO.	€ 1.945,42	€ 494,13	€ 8,24
PUBLISERVIZI SRL CE	€ 326,00	€ 82,80	€ 1,38

All'esito del pagamento totale delle competenze professionali degli Avv.ti Cioffi e Telesca, la proponente provvederà al pagamento degli oneri di legge (IVA; CPA; SG) previa comunicazione a mezzo racc a/r della fattura.

Restano salvi ovviamente eventuali arrotondamenti anche in considerazione di eventuali costi per le modalità di pagamento che ciascun creditore dichiarerà preferire.

Il preventivo delle spese e competenze dell'OCC sottoscritto dalla Proponente ammonta a totali € 5.116,09 (iva inclusa) a cui detrarre € 767,41 per acconti spese. Pertanto il credito dell'OCC da porre in PREDEDUZIONE è pari ad € 4.348,68 da suddividere in 12 rate pari ad € 362,39

Si precisa ancora che la Proponente fruirà di una moratoria di un solo anno per il pagamento delle prededuzioni di procedura iniziando ad effettuare i dovuti pagamenti a decorrere dal mese successivo alla scadenza dell'anno dall'omologazione.

sarà depositato agli atti successivamente al deposito telematico della presente proposta di accordo.

11. FATTIBILITA' DEL PIANO

La fattibilità del Piano proposto si basa esclusivamente sulla capacità del soggetto sovraindebitato di produrre flussi di cassa futuri positivi sufficienti per il pagamento delle rate previste alle scadenze prestabilite, come dettagliato nella proposta e relative schede.

Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'art. 7, comma 1, L. 3/2012 rende obbligatorio, qualora il sovraindebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

Le aspettative di realizzo in caso di alienazione dei beni di proprietà del ricorrente sono assolutamente negative in ragione della irrisoria quota di comproprietà del bene di cui sopra.

Quanto al pignoramento presso terzi, l'entità reddituale non è tale da poter essere compromessa dalla distrazione a favore dei creditori della quota parte pari al quinto in considerazione dei carichi familiari e delle spese necessarie di mantenimento cui la proponente, come unico genitore/tutore, dei far fronte.



Peraltro, l'intero ammontare del credito potrebbe essere soddisfatto solo in un arco temporale abbondantemente superiore a quello proposto, pur con l'alea di una svalutazione.

La liquidazione dei beni mobili registrati è evidentemente così esigua, in ragione della vetustà degli autoveicoli, da non giustificare ictu oculi i costi/benefici di una esecuzione mobiliare.

In sintesi, ragione di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle somme messe a disposizione dei creditori, lo scrivente ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, la proponente chiede all'Ill.mo Tribunale:

- Di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, co.1, L. 03/2012 della Sig.ra Gliottone Stefania;
- Di fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10, l co., L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

Santa Maria Capua Vetere,

Per Gliottone Stefania

Avv. Emiliano D'Angelo

ATTESTAZIONE

Per quanto sopra, la sottoscritta Avv. Paola Menditto in qualità di Gestore della Crisi, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dalla Proponente e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente, come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale della Proponente;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado;
- il contenuto della proposta di accordo predisposta con l'ausilio della sottoscritta, dalla Sig.ra Gliottone Stefania;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori della proposta di accordo di ristrutturazione conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 3 del 27/01/2012 e succ. mod..

Con osservanza,

Avv. Paola Menditto

n.q. Gestore della Crisi

ISCOS CASERTA



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice delegato

alla procedura n. 2 del 2021 – GLIOTTONE STEFANIA

letta la proposta di accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012;
evidenziato che, a seguito della richiesta integrazione, risulta allegata tutta
la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista, contenente la verifica della veridicità
dei dati documenti allegati nonché l'attestazione sulla fattibilità del piano
ex art. 15, comma 6, L. cit.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento della
proponente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;

FISSA

L'udienza ex art. 10 L. cit. per il **5.10.2021 da tenersi in modalità
cartolare, con onere a carico di parte istante e dell'OCC di depositare
note di trattazione scritta, aventi il contenuto di un pre-verbale sino a
cinque giorni prima.**

DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del
professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima
dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite
telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o
posta elettronica certificata;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano
pubblicati, a cura del professionista, almeno quaranta giorni prima
dell'udienza, sul sito del Tribunale;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà
divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o

proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

AVVISA

i creditori che, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, dovranno far pervenire al professionista, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che abbiano prestato il proprio consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

DISPONE

che, unitamente alle note di trattazione scritta, almeno cinque giorni prima dell'udienza, il professionista depositi una relazione sull'esito delle votazioni e sull'eventuale raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012;

DISPONE

il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente ed al professionista nominato a cura della Cancelleria.

Santa Maria Capua Vetere, 6.8.2021

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel